

REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1992

recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti ritirati dal mercato a norma degli articoli 15 ter e 18, ovvero acquistati a norma delle disposizioni degli articoli 19 e 19 bis, possono essere distribuiti gratuitamente a diversi beneficiari;

considerando che l'inoltro dei succitati prodotti dai luoghi in cui sono stati ritirati o acquistati all'intervento fino ai luoghi in cui sono effettivamente distribuiti comporta determinate spese di trasporto; che è opportuno stabilire un importo forfettario per il finanziamento di tali spese;

considerando che per evitare rischi di distorsioni di origine monetaria è indicato avvalersi di un tasso aderente alla realtà economica, rispettando l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽⁶⁾ tale tasso è pubblicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Articolo 1

Le spese di trasporto sul territorio nazionale sostenute per le operazioni di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera a), primo, quinto e sesto trattino dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per i prodotti ritirati dal mercato a norma degli articoli 15 ter e 18, ovvero per quelli acquistati a norma degli articoli 19 e 19 bis dello stesso regolamento, sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, limitatamente ai seguenti importi forfettari, in funzione della distanza tra il luogo del ritiro e quello della consegna:

(in ECU/100 kg lordi)

— distanza inferiore a 25 km	1,20
— distanza compresa tra 25 e 199 km	2,50
— distanza compresa tra 200 e 349 km	3,50
— distanza compresa tra 350 e 499 km	5,00
— distanza pari o superiore a 500 km	6,50
— supplemento per spese di trasporto per vagone o automezzo frigorifero o refrigeratore	0,60

In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi fissati al primo comma sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 in vigore il 1° agosto 1992.

Articolo 2

1. La distribuzione dei prodotti è organizzata in modo da ridurre al massimo le spese di trasporto.

2. Gli Stati membri controllano la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti in esame. Essi trasmettono ogni mese alla Commissione una breve ricapitolazione dei quantitativi di prodotti distribuiti gratuitamente in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.